



CITTA' DI TUSA
Provincia di Messina

AVVISO

Il Sindaco del Comune suddetto;

VISTO la legge 10 Aprile 1951 n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952 n. 405, riflettente: Riordinamento dei Giudici Popolari di Assise e delle Corti di Assise di Appello;

VISTO gli artt. 9 e seguenti della legge 10 aprile 1951 e art. 3 della legge 5 maggio 1952;

VISTO la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 riflettente: partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia delle Corti di Assise e dei Tribunali per minorenni, pubblicata nella G.U. n. 2 del 3 gennaio 1957;

VISTO l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, riflettente: norma per la formazione dei primi albi separati delle donne che potrebbero assumere l'Ufficio del Giudice Popolare e delle relative liste generali;

CONSIDERATO che, la Commissione dovrà compilare gli elenchi dei Giudici Popolari, Uomini e Donne, Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, entro il 30 agosto 2017;

RENDE NOTO AL PUBBLICO

CHE chiunque si trovi in possesso di requisiti di cui all'art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287 e non rientri in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 12 di detta legge, appresso descritti, dovrà presentare domanda al Sindaco entro il 31 luglio 2017.

(Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise)

ART.9 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951:

I Giudici Popolari delle Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti Civili e Politici;
- b) Buona Condotta Morale;
- c) Età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni;
- d) Titolo finale di studio di Scuola Media di I° grado di qualsiasi tipo.

(Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello)

ART.10 DELLA LEGGE SUCCITATA

I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio finale di Scuola Media di 2° grado di qualsiasi tipo.

(Incompatibilità con l'Ufficio del Giudice Popolare)

ART. 12 DELLA LEGGE SUCCITATA

Non possono assumere l'Ufficio del Giudice Popolare:

- a) I Magistrati ed in genere i funzionari in attività di servizio appartenenti all'Ordine Giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi ordine di Polizia anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto di ogni ordine e Congregazione.

Tusa, 18.04.2017



Il Sindaco
Avv. Angelo Tudisca